

## ISTRUZIONE N. 2/2004

### ISCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

*Revisionata nel maggio 2009*

Dal primo di gennaio del 2004, l'art. 2497bis del codice civile, introdotto dal D.Lgs. 6/2003 di riforma del diritto delle società di capitali e cooperative, prevede una nuova ipotesi di pubblicità legale. In base alla disposizione citata, le società sono tenute a "rendere noto" di essere soggette a direzione o coordinamento altrui. La legge impone loro due obblighi distinti:

1. l'indicazione negli atti e nella corrispondenza, e
2. l'iscrizione, in una sezione del Registro delle Imprese appositamente istituita,

della società o dell'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sono soggette. Sono inoltre previsti obblighi di indicazione in bilancio (art. 2497bis ultimi due commi).

Si tratta di una disposizione laconica che necessita di qualche chiarimento. Si tenga conto di quanto segue:

1. *Ambito di applicazione.* La legge ha deliberatamente evitato di utilizzare parole dal significato circoscritto (ancorché discusso in dottrina e giurisprudenza), quali *controllo* o *gruppo*. Al contrario, ha optato per una espressione - *direzione e coordinamento* - quanto mai generica, nella quale si possono far rientrare sia il possesso della partecipazione maggioritaria (o comunque sufficiente a garantire il controllo dell'assemblea), sia le forme di influenza meno evidenti, ma non per questo meno penetranti, che hanno altra origine (ad esempio, statutaria o contrattuale, come chiarisce l'art. 2497sexies). Spetta quindi alla società controllata portare alla luce, tramite l'iscrizione nel Registro Imprese, ogni fenomeno di soggezione a scelte gestionali che perseguono interessi non suoi. Per questo è previsto che, oltre all'identificazione del soggetto che esercita la direzione o il coordinamento, debba essere specificata anche la modalità con la quale essi si esplicano.

2. *Soggetti coinvolti.* Occorre distinguere tra *soggetti passivi* (i "controllati") e *soggetti attivi* (i "controllanti") della direzione. L'obbligo pubblicitario incombe solo sui primi, e riguarda *tutte le società*. In altre parole, sono tenute a richiedere le iscrizioni nella sezione speciale DiCo *anche le società di persone* e non solo quelle di capitali e cooperative. Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della norma gli imprenditori individuali e gli enti collettivi dotati di forma giuridica diversa da quella societaria.

Nel ruolo di *soggetti attivi* della direzione o coordinamento, al contrario, può trovarsi qualsiasi tipo di società o di ente (si deve ritenere, anche lo Stato o altri Enti pubblici), ma non le persone fisiche.

Esempi:

*Una società deve comunicare di essere soggetta alla direzione di un'altra società*

*Una associazione (anche se iscritta nel Registro Imprese) **non può** comunicare di essere soggetta alla direzione di una società*

*Una società deve comunicare di essere soggetta alla direzione di una fondazione*

*Una società **non può** comunicare di essere soggetta alla direzione di una persona fisica.*

3. Ogni società deve iscrivere *soltanto* il soggetto che *direttamente* esercita direzione o coordinamento nei suoi confronti, e non invece quelli che a loro volta controllano quest'ultimo, fino all'eventuale capogruppo. Questo si evince con chiarezza dalle rettifiche che dovrebbero essere apportate agli artt. 2497bis e 2497sexies dal decreto modificativo del D.Lgs. 6/2003; del resto, ad assumere il comportamento opposto, si sarebbe prodotta una situazione paradossale ogni volta che ci fosse stato un avvicendamento alla testa di un gruppo, visto che in quel caso tutte le società che vi appartengono sarebbero state contemporaneamente obbligate a ripresentare la domanda di iscrizione. Inoltre, per una società che nella *catena del controllo* occupa una posizione bassa, è certamente difficile, se non impossibile, venire a conoscenza di tutte le vicende che riguardano i rapporti di egemonia al vertice.

4. *Termini e sanzioni.* Pur configurandosi come un obbligo e non una semplice facoltà, la pubblicità della soggezione a direzione o coordinamento non deve essere eseguita entro un termine determinato. Ne consegue che, potendo essere validamente richiesta in qualsiasi tempo, l'iscrizione non può mai dirsi "omessa", e non vi può essere in alcun caso applicazione di sanzione amministrativa. Tuttavia questo non significa che la legge non colleghi all'inadempimento conseguenze sgradite. La sanzione in realtà c'è, e consiste nell'*esposizione alla responsabilità per danni* che coinvolge anche gli amministratori della società soggetta a direzione o coordinamento, fino a quando non hanno ottemperato agli obblighi pubblicitari (iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e indicazione negli atti e nella corrispondenza).

5. *Formalità.* L'iscrizione si richiede con un modello principale S1 (quando la società è soggetta a direzione o coordinamento fin dalla costituzione) o S2 (in tutti gli altri casi) cui si allega un modello intercalare S. L'istanza è soggetta ad imposta di bollo (nella misura di € 65,00 per le società di capitali ed € 59,00 per le società di persone) e sconta un diritto di segreteria di € 90,00. Per ulteriori informazioni è possibile consultare SISIFO (Schedario Informativo Sintetico delle Formalità) – punto 4.1.06.

\*\*\*\*\*

*Art. 2497 - Responsabilità.* Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

*Art. 2497-bis - Pubblicità.* La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

*Art. 2497-sexies - Presunzioni.* Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 10, 22, 25 e 62 del DPR 445/2000, dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (Deliberazione Consiglio CCAA Biella n. 28 del 28/11/2001) e della Determinazione del Segretario Generale n. 131 del 31.03.2003. Può essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni dell'art. 20 comma 1 del DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Caterina Janutolo)